

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno,
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

Seduta n. 583

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

29° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE 2005

Presidenza del presidente PASTORE

I N D I C E

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3653) *Deputati AZZOLINI ed altri. – Disposizioni in materia di esecuzione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo*, approvato dalla Camera dei deputati (Discussione e approvazione)

PRESIDENTE Pag. 3, 4
BOSCHETTO (FI), relatore 3

(3582) *Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernenti il riacquisto della cittadinanza italiana e la sua acquisizione da parte dei discendenti di connazionali dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia, e modifica alla legge 14 dicembre 2000, n. 379, in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'impero austro – ungarico e ai loro discendenti*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Peretti; Benvenuto; Buontempo ed altri; Menia; Rosato ed altri

(2670) *FILIPPELLI. – Riapertura dei termini per il riacquisto della cittadinanza italiana*

(3148) *FALCIER ed altri. – Norme per l'acquisto o il riacquisto della cittadinanza italiana*

(3241) *MINARDO ed altri. – Riapertura dei termini per il riacquisto della cittadinanza italiana*

(3391) *BETTA ed altri. – Modifiche alla legge 14 dicembre 2000, n. 379, in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenenti all'Impero austro – ungarico e ai loro discendenti*

(3434) *GUBERT. – Norme in materia di termini e certificazioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana*

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 5, 7, 13
BASSANINI (DS-U) 9
BETTA (Aut) 9
D'ALIA, sottosegretario di Stato per l'interno 9, 12
* DEL PENNINO (Misto-PRI) 5
* GUBERT (UDC) 8
* MAGNALBÒ (AN), relatore 12, 13
VILLONE (DS-U) 6, 9, 12
ALLEGATO (contiene i testi di seduta) 14

N.B.: Gli interventi contrassegnati con l'asterisco sono stati rivisti dall'oratore.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democratica e di Centro: UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Democrazia Cristiana per le Autonomie: Misto-DC-Aut; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Rosa nel pugno: Misto-Rnp; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

I lavori hanno inizio alle ore 15,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3653) Deputati AZZOLINI ed altri. – Disposizioni in materia di esecuzione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo, approvato dalla Camera dei deputati (Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3653, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Boschetto.

BOSCETTO, *relatore*. Signor Presidente, l'atto Senato n. 3653 è composto da un solo articolo che apporta una novella all'articolo 5, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri».

La norma di cui si propone l'approvazione appare volta, in relazione al seguito da dare alle pronunce emanate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato italiano, a precisare le competenze del Consiglio dei ministri e ad introdurre specifici obblighi di informazione al Parlamento.

Il comma 3 dell'articolo 5 della legge n. 400 dispone che «il Presidente del Consiglio dei ministri, direttamente o conferendone delega ad un ministro: *a*) promuove e coordina l'azione del Governo relativa alle politiche comunitarie e assicura la coerenza e la tempestività dell'azione di Governo e della pubblica amministrazione nell'attuazione delle politiche comunitarie, riferendone periodicamente alle Camere; promuove gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle pronunce della Corte di giustizia delle Comunità europee; cura la tempestiva comunicazione alle Camere dei procedimenti normativi in corso nelle Comunità europee, informando il Parlamento delle iniziative e posizioni assunte dal Governo nelle specifiche materie (...)».

La novella recata dal testo in esame inserisce una nuova lettera *a-bis*) dopo la lettera *a*) del comma 3 del citato articolo 5, ai sensi della quale spetta al Presidente del Consiglio dei ministri o a un ministro da lui delegato promuovere gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo emanate nei confronti dello Stato italiano. La nuova lettera *a-bis*) pone inoltre a carico del Presidente del Consiglio l'obbligo di comunicare tempestivamente alle Camere le medesime pronunce ai fini dell'esame da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Ai sensi della medesima lettera *a-bis*) il Presidente del Consiglio dei ministri o un ministro

da lui delegato deve presentare annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di esecuzione delle suddette pronunce.

Giova ricordare che particolare frequenza hanno assunto le pronunce relative all'articolo 6 della Convenzione dei diritti dell'uomo, che riconosce il diritto a un processo equo, specie sotto il profilo del termine ragionevole di durata dei processi. Sono state numerosissime le condanne dello Stato italiano, anche perché la giurisprudenza della Corte europea non ha ritenuto sufficiente il rimedio interno fornito dalla legge n. 89 del 2001, cosiddetta «legge Pinto», che prevede un'equa riparazione per chi abbia subito un danno per effetto di violazione della Convenzione sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di durata del processo, ciò soprattutto perché i giudici italiani liquidano generalmente ai cittadini che abbiano subito tali violazioni somme di gran lunga inferiori rispetto agli indennizzi ritenuti congrui dalla Corte medesima. Emerge dunque l'opportunità di facilitare con appositi strumenti la conoscenza del fenomeno ai fini di una sollecita adozione da parte del Parlamento e del Governo dei rimedi interni strutturali più efficaci.

Il provvedimento ci perviene dalla Camera, dove è stato approvato all'unanimità dalla Commissione affari costituzionali in sede legislativa. Esso si compone di un solo articolo, che recita: «All'articolo 5, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dopo la lettera *a*) è inserita la seguente: «*a-bis*) promuove gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo emanate nei confronti dello Stato italiano; comunica tempestivamente alle Camere le medesime pronunce ai fini dell'esame da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti e presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di esecuzione delle suddette pronunce;».

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare nella discussione generale e non intendendo intervenire in replica il rappresentante del Governo, passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 1.

Ricordo che nella seduta del 30 novembre scorso la Commissione aveva convenuto di fissare il termine per la presentazione di emendamenti alle ore 13 di martedì 6 dicembre. Informo che non è stato tuttavia presentato alcun emendamento.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1.

È approvato.

(3582) Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernenti il riacquisto della cittadinanza italiana e la sua acquisizione da parte dei discendenti di connazionali dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia, e modifica alla legge 14 dicembre 2000, n. 379, in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'impero austro – ungarico e ai loro discendenti, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Peretti; Benvenuto; Buontempo ed altri; Menia; Rosato ed altri

(2670) FILIPPELLI. – Riapertura dei termini per il riacquisto della cittadinanza italiana

(3148) FALCIER ed altri. – Norme per l'acquisto o il riacquisto della cittadinanza italiana

(3241) MINARDO ed altri. – Riapertura dei termini per il riacquisto della cittadinanza italiana

(3391) BETTA ed altri. – Modifiche alla legge 14 dicembre 2000, n. 379, in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenenti all'Impero austro – ungarico e ai loro discendenti

(3434) GUBERT. – Norme in materia di termini e certificazioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge nn. 3582, 2670, 3148, 3241, 3391 e 3434.

Propongo di considerare acquisita l'attività svolta, nella precedente fase in sede deliberante, nella seduta del 21 settembre. Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Ricordo che era già stata svolta la relazione e che successivamente era stata dichiarata aperta la discussione generale, in cui era intervenuto il senatore Villone.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

Propongo che sia assunto come testo base il disegno di legge n. 3582, già approvato dalla Camera dei deputati. Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Ricordo che la Commissione, nella seduta del 30 novembre scorso, aveva convenuto di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 3582 – che in quella data era l'unico disegno di legge tra quelli in titolo assegnato in sede deliberante – alle ore 13 di martedì 6 dicembre.

Passiamo all'esame degli articoli.

All'articolo 1 sono stati presentati alcuni emendamenti.

* DEL PENNINO (*Misto-PRI*). Signor Presidente, ritengo che l'introduzione dell'articolo 1 – e, in parte, anche dell'articolo 3 – abbia stravolto letteralmente la portata del provvedimento in esame, che era riservato ai discendenti dei connazionali dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia, e lo abbia trasformato in un provvedimento di indiscriminata riapertura dei termini per la richiesta della cittadinanza italiana.

Nel corso dell'indagine conoscitiva sull'applicazione della legge concernente l'esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero abbiamo ve-

rificato che il tema del riacquisto della cittadinanza è una vera e propria bomba ad orologeria. Non sappiamo infatti di quale entità (ma certamente si tratta di un'entità relevantissima, centinaia di migliaia di persone se non milioni) sarà il numero dei soggetti che potranno usufruire della riapertura dei termini per la richiesta della cittadinanza italiana, senza che magari vi sia più alcun collegamento con la madrepatria da parte di coloro che avvanzeranno tale richiesta. L'ammissione alla cittadinanza italiana di queste persone avrebbe inoltre conseguenze negative anche per gli altri Stati dell'Unione; i nuovi cittadini italiani infatti acquisirebbero anche il diritto di libera circolazione in Europa. Non va poi sottaciuto che si darebbe la possibilità di avanzare richieste di trattamenti previdenziali e assistenziali, il cui onere per la finanza pubblica non è in alcun modo quantificabile in questo momento.

Pertanto, a mio parere, mantenere il testo introdotto dalla Camera dei deputati per l'articolo 1 e, sia pure in misura minore, per l'articolo 3, rischia di stravolgere la portata del disegno di legge, con risultati assolutamente negativi per il nostro Paese e la sua condizione economico-finanziaria. Ecco perché insisto sugli emendamenti soppressivi degli articoli 1 e 3 da me proposti. Mi auguro che la Commissione li voglia accogliere e dichiaro sin da ora che in caso contrario proporrò la remissione all'Assemblea della discussione dei disegni di legge in titolo.

VILLONE (*DS-U*). Nell'illustrare l'emendamento 1.3 sottolineo che sono assolutamente d'accordo con il collega Del Pennino. In realtà nei disegni di legge in esame sono state riunite in maniera del tutto occasionale due problematiche diverse. A mio modo di vedere, ciò non doveva avvenire perché l'originaria questione – che da tempo era stata posta alla nostra attenzione e in precedenza era stata già avanzata una proposta sul tema – è quella contemplata dall'articolo 2 del disegno di legge e riguarda la ben nota problematica dei discendenti dei connazionali dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia. Si tratta di un'antica vicenda che ebbe luogo in un momento e in un contesto di particolare difficoltà a causa degli eventi bellici. Su tale vicenda, che i colleghi conoscono sicuramente molto bene, non c'è bisogno di tornare in quanto non sussiste in proposito alcun problema: le persone interessate al provvedimento sono in numero tale da non destare preoccupazione e per esse si potrà procedere con maggiore facilità nelle operazioni di identificazione e regolamentazione, senza dover temere problematiche di particolare rilievo.

Diverso è il discorso per gli articoli 1 e 3, come giustamente ha rilevato il collega Del Pennino. Sottolineo che il titolo del disegno di legge n. 3852 non parla di «acquisizione della cittadinanza da parte dei discendenti di», ma di «riacquisto della cittadinanza italiana e la sua acquisizione da parte dei discendenti di». Quindi si tratta di riaprire i termini per l'acquisizione della cittadinanza italiana per categorie della cui ampiezza non abbiamo nessuna contezza. In particolare mi riferisco ai soggetti che hanno perso la cittadinanza italiana (per esempio perché in certe fasi della storia dei Paesi in cui si sono trovati non era consentito la dop-

pia cittadinanza e hanno preferito quella dello Stato in cui si trovavano) e che adesso, per il cambio delle condizioni delle normative localmente vigenti, potrebbero riacquisirla. Si tratta di una platea di ampiezza indefinita; abbiamo avuto occasione, nella nostra attività conoscitiva all'estero, di affrontare questo problema e quindi possiamo affermare con certezza che la consistenza di queste categorie è sicuramente notevole: potrebbe trattarsi di centinaia di migliaia di persone, forse di milioni di persone.

I provvedimenti al nostro esame hanno un obiettivo molto limitato e specifico, assolutamente condivisibile: sanare un'antica situazione che riguarda sicuramente non più di poche migliaia di persone nella sua massima potenzialità. Su provvedimenti di questo tipo non possiamo agganciare un vagone che non sappiamo dove potrebbe portarci e in quali condizioni. Già la questione del voto degli italiani all'estero è abbastanza difficile, ma essa rischierebbe di complicarsi ulteriormente se aggiungessimo il carico di un numero indeterminato di persone rientranti nella fattispecie che qui stiamo discutendo.

Pertanto, mentre confermo il mio giudizio favorevole per quanto riguarda l'articolo 2, che rappresenta il tema originario posto alla nostra attenzione, concernente i discendenti di connazionali dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia, dichiaro altresì che sono assolutamente contrario agli articoli 1 e 3 per le potenzialità che derivano dalla riapertura dei termini per la richiesta di riacquisto della cittadinanza, con aggravii, non misurabili in questo momento, per la finanza pubblica, derivanti dal regime giuridico connesso alla cittadinanza. Inoltre, come giustamente ha ricordato il senatore Del Pennino, ciò avrebbe notevoli riflessi in ambito europeo; infatti oggi la cittadinanza italiana è in realtà una cittadinanza europea e noi rischiamo di trovarci di fronte a un numero indeterminato di nuovi cittadini europei.

Considerati tutti questi fattori mi associo al senatore Del Pennino: qualora non si fosse favorevoli all'accoglimento degli emendamenti da me presentati, tendenti a sopprimere gli articoli 1 e 3, anch'io chiederò la remissione del disegno di legge all'Assemblea.

Rimango invece assolutamente favorevole all'articolo 2 per l'originaria questione dei discendenti dei connazionali dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia.

PRESIDENTE. Con riferimento alle considerazioni svolte dai senatori Del Pennino e Villone vorrei fare solo una riflessione sugli articoli 1 e 3 introdotti dalla Camera dei deputati, che sono stati considerati congiuntamente. L'articolo 3 è strettamente connesso all'articolo 2 sull'acquisizione della cittadinanza da parte dei discendenti dei cittadini italiani che hanno risieduto nei territori ceduti alla Repubblica jugoslava, in forza dei Trattati di Parigi e di Osimo. Si tratta di una norma di coordinamento in quanto la previsione di cui alla legge del 14 dicembre 2000 n. 379, viene ridisciplinata dall'articolo 2.

L'articolo 1 invece ha un contenuto diverso perché elimina un termine generale per il riacquisto della cittadinanza italiana; infatti, la legge

n. 91 del 1992 faceva perdere automaticamente la cittadinanza a chi avesse acquistato la cittadinanza di un altro Paese.

* GUBERT (*UDC*). Ho compreso le preoccupazioni che muovono i colleghi Del Pennino e Villone ma sinceramente le ritengo infondate. La norma di cui all'articolo 3 si riferisce a una decisione assunta nella scorsa legislatura con il contributo di tutti. Non vi sono problemi di masse di persone che, acquisendo la cittadinanza italiana, sconvolgano il quadro dei votanti o il quadro dell'INPS o chissà che cosa.

Il problema sta, invece, nella complessità del processo per rendere edotti questi discendenti, che si trovano a convivere assieme ai veneti – a differenza dei quali però non potevano essere riconosciuti cittadini italiani, perché i loro antenati erano immigrati prima del 1920 – al fine di renderli consapevoli del loro diritto a presentare le domande di cittadinanza italiana. Si presentano inoltre enormi problemi di funzionamento delle strutture consolari che influiscono negativamente sul grado di fruibilità della norma. Esistono anche difficoltà legate alla documentazione, nonché al reperimento di queste persone, disperse a volte in territori molto ampi, come nel caso dell'America latina.

Eventuali problemi di copertura finanziaria, se c'erano, sono già stati risolti nella scorsa legislatura. Non penso che nella scorsa legislatura sia stata stimata la ricezione di un basso numero di domande; gli oneri saranno stati invece calcolati in relazione alle entità delle collettività interessate residenti all'estero. Quindi se c'era la copertura nella scorsa legislatura, esiste anche per quella in corso. In secondo luogo, a differenza di qualche tempo fa, non vedo più grandi vantaggi dal punto di vista previdenziale, perché è cambiata la legislazione previdenziale per i residenti all'estero.

Il vero problema è dare un riconoscimento a queste persone che, magari per motivi derivanti dalla loro dislocazione periferica sociale o territoriale, non sono venute a conoscenza di questa opportunità, e garantire loro la possibilità di procedere nei tempi adeguati.

In realtà sono stati pochi gli individui che hanno usufruito di questo meccanismo. In cinque anni meno di cento persone hanno ottenuto la cittadinanza in base alle disposizioni della legge n. 91 del 1992, ridisciplinata dall'articolo 3 del testo attualmente al nostro esame. Non capisco quindi quale sconvolgimento possa derivare dal prolungamento o dall'eliminazione di questi termini e dal riconoscimento della cittadinanza a tutte le categorie previste dal disegno di legge, ricordando che non sono tanti coloro i quali hanno interesse a diventare cittadini italiani. Sarebbe veramente controproducente negare agli stessi soggetti la possibilità di vedersi riconosciuta un'appartenenza che sentono fortemente. Quando svolgevo la professione di sociologo in Brasile, la domanda che più frequentemente mi veniva rivolta era questa. Sin dall'inizio del mio mandato in Parlamento mi sono battuto per questa causa e chiederei ai colleghi di riconsiderare il merito delle loro obiezioni, perché mi sembrano non pertinenti a quanto è previsto dall'articolo 3.

Nulla posso dire sull'articolo 1, perché non conosco il dettaglio della questione.

VILLONE (*DS-U*). L'articolo 3 è una cosa, ma credo che il collega Gubert non stia affatto considerando l'articolo 1. E il problema più grave è rappresentato proprio dall'articolo 1.

BASSANINI (*DS-U*). Signor Presidente, anch'io ritengo che l'articolo 3 si possa discutere: è infatti una fattispecie specifica, in qualche modo contigua a quella dell'articolo 2.

È sull'articolo 1 che non si può discutere. Lei, Presidente, sa benissimo che ha una portata estremamente ampia e in ogni caso è questione che, a nostro avviso, non può essere risolta in Commissione. Pertanto, in caso di mancato accoglimento dell'emendamento soppressivo dell'articolo 1, il Gruppo dei Democratici di Sinistra chiederà la remissione dei disegni di legge all'Assemblea. Qualora, invece, l'articolo 1 fosse stralciato si potrà procedere e approfondire le implicazioni della norma contenuta nell'articolo 3.

BETTA (*Aut*). Signor Presidente, sono il primo firmatario del disegno di legge n. 3391 che reca modifiche alla legge n. 379 del 2000, richiamata nell'articolo 3 del provvedimento in esame, in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenenti all'Impero austro-ungarico e ai loro discendenti.

Desidero chiedere ai colleghi, in particolare al senatore Del Pennino, di riconsiderare la sua obiezione sull'articolo 1.

Il senatore Gubert citava i pochi casi delle persone che finora hanno potuto usufruire della possibilità di riacquistare la cittadinanza italiana. Sono veramente pochi, anche per l'*iter* procedurale particolarmente complicato. Penso tuttavia che sia molto importante per i discendenti degli emigranti che molti anni fa lasciarono i loro paesi per andare all'estero sapere che oggi esiste tale possibilità.

Anche a mio parere l'articolo 1 riapre rilevanti questioni relative alla cittadinanza e proprio per questo forse è da ritenere improprio l'abbinamento alle disposizioni contenute negli altri due articoli del disegno di legge.

D'ALIA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, desidero chiarire il pensiero del Governo e, soprattutto, quale posizione il Governo ha tenuto alla Camera, dove ha preso atto dell'orientamento unanime della Commissione Affari costituzionali sul testo oggi al vostro esame.

Ricordo che l'introduzione dell'articolo 3 è avvenuta su proposta di alcuni colleghi dei Gruppi di opposizione e, se non ricordo male, è stato votato all'unanimità; ugualmente, la riformulazione dell'articolo 1 è avvenuta negli stessi termini. Il Governo ne ha preso atto e si è rimesso alla decisione della Commissione della Camera, cosa che, ovviamente, farà anche in questa sede, per rispetto dovuto alla Commissione affari costituzionali del Senato.

Mi permetto comunque di aggiungere alcune brevissime considerazioni. Gli emendamenti che sono stati presentati propongono la soppressione degli articoli 1 e 3 del disegno di legge n. 3582, in riferimento alla circostanza che è stato soppresso il termine entro il quale è possibile esercitare il diritto di riacquisto della cittadinanza. A tale riguardo, come soluzione tecnica, il Governo aveva suggerito alla Camera di stabilire un termine ampio sia per il riacquisto della cittadinanza dei residenti nei territori prima appartenenti all'Impero austro-ungarico (cioè quelli di cui all'articolo 3), sia per l'ipotesi disciplinata dall'articolo 1, considerato che l'opzione prevista dalla legge del 1992, che era un'opzione biennale, proprio per la difficoltà delle procedure per il riacquisto della cittadinanza, non aveva consentito la compiuta applicazione di quelle disposizioni. Nella Commissione affari costituzionali dell'altro ramo del Parlamento è prevalso l'orientamento diverso, nel senso che, a fronte di queste argomentazioni di carattere tecnico, la Commissione nella sua autonomia ha ritenuto più opportuno sopprimere il termine sia per le fattispecie disciplinate all'articolo 1, sia per quelle disciplinate all'articolo 3.

Mi permetto però di segnalare una circostanza che riguarda gli emendamenti soppressivi dell'articolo 1. Si potrebbe infatti verificare una sorta di disparità di trattamento, perché l'articolo 2 disciplina le fattispecie relative ai discendenti di ex cittadini italiani residenti nei territori ceduti alla Repubblica Jugoslava, mentre l'articolo 1 riguarda i capostipite, i quali rappresentano ovviamente una platea di destinatari molto stretta sotto il profilo anagrafico. Pertanto la soppressione dell'articolo 1 porterebbe all'incongruenza di consentire l'acquisto della cittadinanza ai discendenti e non a quei pochi - considerata appunto l'età anagrafica - che, in forza dei trattati di Osimo e di Parigi, hanno effettivamente perso la cittadinanza italiana. Mi permetto di sottoporre all'attenzione dei senatori questa prima valutazione.

Capisco la preoccupazione emersa nel dibattito, che riguarda sostanzialmente le altre due ipotesi disciplinate dall'articolo 1 del testo approvato dalla Camera, a cominciare da quella relativa ai soggetti che possono esercitare il diritto al riacquisto della cittadinanza in quanto persero la cittadinanza italiana a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 555 del 1912. In sostanza, l'interpretazione che diamo - e per la quale siamo più prudenti nel valutare un ampliamento così vasto e indiscriminato della platea dei beneficiari - è che il riferimento contenuto nell'articolo 1 riguarda i soggetti che hanno perso la cittadinanza italiana a seguito della legge del 1912, poi modificata dalla legge n. 91 del 1992. Essendo passati 93 anni, ritengo che anche questa categoria di soggetti si sia oggettivamente molto ristretta.

L'altra categoria di soggetti che residua, e per la quale si fa richiamo alla legge n. 123 del 1983, è costituita dai minori che al momento del compimento della maggiore età erano in possesso della doppia cittadinanza e che, poiché la vecchia legge prevedeva la necessità dell'opzione e quindi della scelta tra la cittadinanza italiana o quella di un altro Stato, non hanno esercitato tale diritto di opzione.

Ritengo che questa interpretazione della disposizione faccia venire meno le preoccupazioni relative ad un ampliamento eccessivo della platea dei destinatari della norma. In ogni caso non saremmo d'accordo – perché ciò porrebbe seri problemi di disparità di trattamento – ad escludere dal riacquisto della cittadinanza i capostipite. Infatti, se riconosciamo il diritto alla cittadinanza ai discendenti, peraltro attraverso l'accertamento di requisiti molto più stringenti, espressamente e tassativamente indicati dall'articolo 2, non capisco la ragione per la quale non dovremmo consentire ai loro genitori o ai loro nonni, se ancora vivi, di poter riacquistare la cittadinanza, considerato che risiedevano in quei territori e che poi sono diventati esuli.

L'orientamento del Governo nella Commissione affari costituzionali della Camera era a favore dell'introduzione di un nuovo termine più lungo, perché il problema si era posto sia per i soggetti di cui all'articolo 1, sia per i soggetti di cui all'articolo 3. Infatti i due o i cinque anni previsti dalle norme in vigore rappresentavano un lasso di tempo breve, proprio per l'accertamento della sussistenza dei requisiti a presupposto del conferimento o del riacquisto della cittadinanza. Va infatti accertata una serie di condizioni – peraltro indicate e ampliate all'articolo 2 – che partono dal presupposto, ad esempio, dell'appartenenza al cosiddetto «ceppo italiano» e quindi non dalla semplice conoscenza della lingua italiana, richiedono il requisito della residenza e così via. L'ipotesi che noi avevamo pertanto suggerito alla Commissione della Camera era quella di introdurre un termine lungo.

Dall'accertamento fatto dagli uffici del Ministero, il procedimento per il riacquisto e il conferimento della cittadinanza ha tempi che non sono brevi per queste ragioni; sicché l'eventuale ipotesi, che si prospetterebbe se la Commissione dovesse ritenerlo opportuno, potrebbe essere quella d'introdurre un nuovo termine, cioè riaprire il termine. Si deve però trattare di un termine congruo di non meno di tre anni, proprio perché altrimenti vanificheremmo lo scopo della norma.

L'ultima sottolineatura che faccio (poi – ripeto – la Commissione farà autonomamente le valutazioni che ritiene opportune) è che ovviamente l'eventuale modifica del testo comporterebbe una ritrasmissione alla Camera per la terza lettura, con conseguenze sui tempi di approvazione che ovviamente non siamo in condizioni di garantire. Chiaramente questo nulla comporta perché non può essere un vincolo per la valutazione della Commissione; ho fatto questa osservazione solo per richiamare la tempistica e l'esigenza che comunque il provvedimento venga approvato, perché è atteso da tanti nostri connazionali che ne hanno dritto.

Vorrei però rassicurare la Commissione sulla circostanza che la platea dei destinatari di cui all'articolo 1 non mi sembra molto ampia, in forza di questa interpretazione, e ribadire che comunque la soppressione *tout court* creerebbe una sorta di disparità di trattamento che non credo sia giusta. Non voglio però avventurarmi in disquisizioni di carattere costituzionale tra capostipite e discendenti.

* MAGNALBÒ, *relatore*. Ritengo che tutte le osservazioni fatte siano degne di nota, però si potrebbe trovare anche una soluzione che possa essere la sintesi di tutto quello che è stato detto.

Le ipotesi potrebbero essere due: anzitutto, la riapertura di un breve termine di tre o cinque anni per gli articoli 1 e 3, avendo presente la considerazione espressa dal rappresentante del Governo secondo cui non esiste il pericolo che grandi masse di persone usufruiscano della possibilità offerta da questa legge. In secondo luogo, e questa soluzione, secondo me, sarebbe preferibile, si potrebbe riferire esattamente l'articolo 1 alle ipotesi di cui all'articolo 2 della presente legge. In questo modo si restringerebbe sicuramente il campo d'applicazione e i problemi richiamati sarebbero superati.

VILLONE (*DS-U*). Non ho ben compreso. Può esprimersi più chiaramente senatore Magnalbò?

* MAGNALBÒ, *relatore*. Semplicemente a mio avviso è opportuno limitare l'ambito di applicazione dell'articolo 1 ai soggetti indicati dal successivo articolo 2; praticamente si restringe il campo d'applicazione.

VILLONE (*DS-U*). L'articolo 1 attiene a una norma a carattere generale, quindi si dovrebbe fare il contrario.

* MAGNALBÒ, *relatore*. Dico semplicemente che il contenuto di questa norma a carattere generale, cioè l'acquisizione della cittadinanza, dovrebbe essere riferibile solamente all'ipotesi di cui all'articolo 2.

D'ALIA, *sottosegretario per l'interno*. Se la preoccupazione è quella espressa dal senatore Villone, ripresa dal relatore nel suo ragionamento, si potrebbe ridurre la fattispecie di cui all'articolo 1 solo ed esclusivamente ai cittadini residenti nell'ex Jugoslavia, non anche a coloro i quali hanno perduto la cittadinanza in forza dell'entrata in vigore della legge del 1912 e non anche nel caso di minori che non hanno esercitato l'opzione; si potrebbe cioè restringere l'ambito di applicazione solo ai discendenti di coloro i quali risiedevano in quei territori ai tempi del trattato di Osimo, che è una platea oggettivamente ristretta.

VILLONE (*DS-U*). Vorrei fare un breve rilievo tecnico sul contenuto dell'articolo 2. Poiché si tratta di una norma speciale, per definizione non presenta di per sé problemi di comparazione. Proprio per il suo carattere di specialità, ritengo preferibile modificare l'articolo 2, inserendo in tale disposizione la possibilità per i capostipite, ex cittadini italiani residenti nei territori jugoslavi, di riacquistare la cittadinanza, sopprimendo contestualmente l'articolo 1, che ha invece nella sua attuale formulazione carattere di norma generale.

* MAGNALBÒ, *relatore*. Mi riservo di valutare una riformulazione del testo alla luce del dibattito fin qui svolto. Mi sembra sia emerso un orientamento comune, per cui lavoreremo in modo da costruire un testo conforme al tale orientamento oggi emerso durante la seduta. Cercheremo di essere solerti così da concedere alla Camera la possibilità di riapprovare il disegno di legge subito dopo la pausa natalizia.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15.55.

ALLEGATO

DISEGNO DI LEGGE N. 3653

d'iniziativa dei deputati Azzolini, Bianco Gerardo, Bruno, Di Giandomenico, Malgieri, Mantovani, Mattarella, Michelini, Naro, Palma, Pecorella, Piscitello, Ranieri, Rivolta, Rizzi, Saia, Selva, Spini, Zacchera e Zeller

Disposizioni in materia di esecuzione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo

Art. 1.

1. All'articolo 5, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dopo la lettera *a*) è inserita la seguente:

«*a*-bis) promuove gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo emanate nei confronti dello Stato italiano; comunica tempestivamente alle Camere le medesime pronunce ai fini dell'esame da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti e presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di esecuzione delle suddette pronunce;».

DISEGNO DI LEGGE N. 3852

risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Peretti (2337); Benvenuto (3208); Buontempo, Amoruso, Canelli, Fatuzzo, Gallo, Geraci, Giorgetti Alberto, La Starza, Landi Di Chiavenna, Menia, Meroi, Onnis, Porcu, Raisi, Saia, Barbieri Emerenzio e Fiori (5199); Menia (5691); Rosato, Castagnetti, Bressa, Mattarella, Damiani, Lettieri, De-tomas e Banti (5791)

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernenti il riacquisto della cittadinanza italiana e la sua acquisizione da parte dei discendenti di connazionali dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia, e modifica alla legge 14 dicembre 2000, n. 379, in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'impero austro-ungarico e ai loro discendenti

Art. 1.

(Modifica all'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91)

1. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, le parole: «entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono soppresse.

Art. 2.

*(Introduzione degli articoli 17-bis e 17-ter della legge
5 febbraio 1992, n. 91)*

1. Dopo l'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono inseriti i seguenti:

«Art. 17-bis. – 1. Il diritto alla cittadinanza italiana è riconosciuto alle persone di lingua e cultura italiane che hanno o hanno avuto un genitore o un ascendente in linea retta che sia o sia stato cittadino italiano e che abbia risieduto nei territori facenti parte dello Stato italiano e successivamente ceduti alla Repubblica jugoslava in forza del Trattato di pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, reso esecutivo dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, ratificato dalla legge 25 novembre 1952, n. 3054, ovvero in forza del Trattato di Osimo del 10 novembre 1975, reso esecutivo dalla legge 14 marzo 1977, n. 73.

Art. 17-ter. – 1. Il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana di cui all'articolo 17-bis è esercitato dagli interessati mediante la presentazione di una istanza all'autorità comunale italiana competente per territorio in relazione alla residenza dell'istante, ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti, all'autorità consolare, previa produzione da parte dell'istante di idonea documentazione, ai sensi di quanto disposto con circolare del Ministero dell'interno, emanata di intesa con il Ministero degli affari esteri.

2. Al fine di attestare la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 17-bis, all'istanza è allegata la seguente documentazione:

a) i certificati di nascita attestanti il rapporto di discendenza diretta tra l'istante e l'ascendente di cui al comma 1 dell'articolo 17-bis;

b) la certificazione attestante la cittadinanza italiana, attuale o pregressa, del genitore dell'istante o del suo ascendente in linea retta e la residenza del genitore dell'istante o del suo ascendente in linea retta nei territori facenti parte dello Stato italiano e successivamente ceduti alla Repubblica jugoslava in forza del Trattato di pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, reso esecutivo dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, ratificato dalla legge 25 novembre 1952, n. 3054, ovvero in forza del Trattato di Osimo del 10 novembre 1975, reso esecutivo dalla legge 14 marzo 1977, n. 73».

2. La circolare di cui all'articolo 17-ter, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

(Modifica all'articolo 1 della legge 14 dicembre 2000, n. 379)

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 dicembre 2000, n. 379, le parole: «entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono soppresse.

Art. 4.

(Disposizione finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.